

Allegato 2 - Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione di agevolazioni

Spett.^{le} Regione Puglia
Area Politiche
per lo Sviluppo economico, il Lavoro e
l'Innovazione
Servizio Ricerca industriale e Innovazione
Corso Sonnino, 177
70121 - BARI

Premesso che:

a) con D.D. n. del è stata adottata la concessione in via provvisoria delle agevolazioni in c/impianti di cui al Regolamento regionale n. 20 del 14/10/2008 e s.m.i., in favore dell'impresa beneficiaria per la somma di (1);

b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 DEL 15/09/2011, sono regolamentate nel Regolamento regionale n. 20 del 14/10/2008 e s.m.i. e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare il Regolamento (CE) n. 800 del 06/08/2008 della Commissione, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;

c) l'impresa (in seguito indicata per brevità **"Contraente"**), con sede legale in, partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale..... ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del PO FESR 2007/2013 Regione Puglia e con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Regolamento regionale n. 20 del 14/10/2008 e s.m.i. per la realizzazione di un piano di investimento per l'esercizio dell'attività di(2), riguardante la propria unità produttiva sita in (3); per il quale è stato assegnato un contributo complessivo in c/impianti di Euro (1) da rendere disponibile in almeno n. 3 quote;

d) la prima / seconda (4) quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione per l'annualità di riferimento su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;

e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima / seconda (4) quota delle agevolazioni per l'importo di € per l'annualità di riferimento;

f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti

presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 dell'11/04/2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013;

g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria(1) ha preso visione del piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa Determinazione e nella relativa normativa di riferimento;

h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca industriale e Innovazione e di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia.

j) la Banca /Società di assicurazione /Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta(5) (in seguito indicata per brevità **“Società”**) con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (6), a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato a il
- nata a il

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso; casella di P.E.C.; dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca industriale e Innovazione (in seguito indicato per brevità **“Ente garantito”**), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (7) (Euro) corrispondente alla prima / seconda (4) quota annuale di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’“Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (7) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”. Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d’impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) per l’annualità di riferimento. (8) Decorso tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’“Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’ “Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell’“Ente garantito”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’ “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R. La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di: a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348

o dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385: 1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia; 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP); 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all’“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE
Firma autenticata e con attestazione
dei poteri di firma

LA SOCIETÀ'
Firma autenticata e con attestazione
dei poteri di firma

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 -(Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Surrogazione)
- Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

- (1) importo totale agevolazione c/impianti come da concessione provvisoria delle agevolazioni.
- (2) inserire la descrizione dell’attività prevista ed ammessa ad agevolazione.
- (3) Inserire indirizzo completo (Via, n° civico, Comune, prov.) della sede operativa ove è previsto l’intervento agevolato;
- (4) Si rende necessario indicare se si tratta della prima o della seconda quota del contributo barrando l’opzione non utile al caso in oggetto e indicando l’importo per l’annualità di riferimento (cfr. piano spese agevolato);
- (5) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria;
- (6) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia;
- (7) Importo pari o superiore a quello indicato al punto e) delle premesse;
- (8) la data da inserire dovrà essere definita aggiungendo 2 anni al termine previsto per la conclusione dell’investimento agevolato per l’annualità di riferimento.